

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3480}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TANTALO

Presentata il 19 febbraio 1975

Interventi finanziari a favore della montagna e delle comunità montane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella consapevolezza che in un Paese, il cui territorio è costituito per oltre il 60 per cento da zone montane nelle quali vive ed opera circa un quinto della popolazione totale, i problemi della montagna debbono trovare nel più vasto quadro della problematica economico-sociale della nazione, una loro precisa e rilevante collocazione e, proseguendo coerentemente sulle direttrici indicate dalla legge n. 991 del 1952, il Parlamento ha approvato nel 1971, la legge n. 1102 recante « Nuove norme per lo sviluppo della montagna ». Dopo il profondo rinnovamento istituzionale verificatosi con il sorgere delle Regioni, e quasi a perfezionare l'innovazione stesso, si è dato in tal modo l'avvio alle comunità montane intese quali entità di ulteriore, democratico decentramento politico ed amministrativo e quali unità di programmazione globale nell'ambito delle zone omogenee da esse comunità rappresentate.

Che giusta fosse la strada intrapresa è stato ampiamente dimostrato dalla oculatezza e dalla ponderazione con cui i legislatori regionali hanno provveduto ad approvare e promulgare le leggi relative alla costituzione delle comunità stesse, nonché dal reale avvio dato al processo di programmazione democra-

tica nelle singole comunità e dall'apporto insostituibile che tutte le forze sociali stanno fornendo per concorrere — secondo lo spirito e la lettera della legge n. 1102 — al raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 2 della legge stessa.

Articolo che, mi piace ricordarlo agli onorevoli colleghi, sottolinea altresì la necessità di riconoscere alle laboriose popolazioni che vivono nelle zone montane « la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio ed il diritto delle stesse ad ottenere gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano » onde chi ha la ventura di nascere ed operare in tali zone possa godere della pienezza di diritti al pari di tutti gli altri cittadini e non debba considerarsi ingiustamente punito rispetto ad essi.

Significativo e di rilevante portata innovativa, dunque, il contenuto della legge n. 1102, il finanziamento della quale — previsto dall'articolo 15 della legge stessa — è venuto però a cessare con l'esercizio finanziario 1974. Di qui la proposta di legge che vi viene sottoposta e che, proponendo nuovi finanziamenti a favore della montagna e delle comunità montane, mira essenzialmente a far sì che il cammino fino ad ora percorso ed i concreti risul-

tati ottenuti non vengano ad essere vanificati dalla mancanza di adeguati stanziamenti come pure che l'entusiasmo, la fattività e la concretezza delle popolazioni montane non abbiano a subire la delusione di vedere frustrate le loro aspettative.

L'articolo 2 della proposta di legge che vi viene presentata insiste, in particolar modo, sulla necessità che, nell'assegnare i finanziamenti alle comunità montane e nell'approvare i programmi stralcio approntati da queste ultime, gli organi regionali diano opportune priorità a tutti quegli interventi atti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni montane e a rendere sempre minori il divario e gli squilibri tutt'ora esistenti nell'ambito del nostro Paese. Si insiste, altresì, nello stesso articolo, sulla opportunità di favorire al massimo nuovi insediamenti imprendito-

riali ed umani onde rinvigorire con nuova linfa quelle energie talvolta un poco stanche dei territori montani.

L'articolo 3, infine, che limita determinate spese generali e del personale, è dettato unicamente dalla opportunità che la più alta percentuale possibile delle somme stanziata abbia ad essere impiegata in interventi i cui effetti possano essere goduti in maniera veramente diretta dai beneficiari anche in considerazione del fatto che, per quelle spese cui innanzi si accenna, le vigenti disposizioni di legge danno la facoltà del « comando » alle regioni, alle province ed ai comuni.

Confidando nella sensibilità degli onorevoli colleghi verso questo reale problema mi auguro che la presente proposta di legge trovi unanimi consensi per una sua tempestiva conversione in legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per gli ulteriori interventi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, viene autorizzata — per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1975-1977 — la spesa annua di lire 70 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'importo stanziato per ciascun esercizio verrà ripartito nella maniera seguente:

lire 65 miliardi da assegnarsi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

lire 2 miliardi e 500 milioni per l'attuazione, da parte dei competenti organi statali, di interventi di cui all'articolo 4 lettere F, G e H del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

lire 2 miliardi e 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 15, punto 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per il rimborso di oneri fiscali derivanti dalla realizzazione della carta della montagna, nonché per ulteriori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi, alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere eseguite od in corso di esecuzione; per il finanzia-

mento, inoltre, di interventi di cui all'articolo 4 lettere C e Q, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

ART. 2.

Gli organi regionali nell'approvare i programmi stralcio presentati dalle comunità montane, daranno priorità assoluta - in coerenza con le linee generali della programmazione regionale - agli interventi di cui all'articolo 2, punto primo, lettere C e D, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; otterranno altresì priorità gli interventi volti a favorire, nei territori montani, la ricomposizione fondiaria, la cooperazione nonché nuovi, civili insediamenti imprenditoriali ed umani.

ART. 3.

Ferma restando per le regioni, le province ed i comuni la facoltà di cui all'articolo 4, comma 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'importo che le comunità montane potranno preventivare per le spese di personale, generali e di ufficio non potrà, in nessun caso, eccedere il 6 per cento degli stanziamenti ottenuti.

ART. 4.

All'onere di 70 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.